

REGOLAMENTO (CE), N. 605/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3389/93 e che porta a 175 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 3389/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 175 000 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento danese;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 3389/93 ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3389/93 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 1, i termini « di 100 000 t » sono sostituiti dai termini « di 175 000 t ».

2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 maggio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione.

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 24.